

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Massa è dotato di Piano Strutturale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 9/12/2010 e che la deliberazione di approvazione è stata pubblicata sul BURT n. 6 del 09.02.2011.

Premesso che a seguito dell'approvazione sia la Provincia di Massa-Carrara che la Regione Toscana hanno adito la conferenza paritetica interistituzionale, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 1/2005, per possibili profili di contrasto del Piano strutturale con il Piano territoriale di coordinamento provinciale e con il Piano d'indirizzo territoriale regionale.

Premesso che la conferenza paritetica, svoltasi in due sedute - 28 luglio e 4 agosto 2011 - si è chiusa con una presa atto dei contenuti della deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 3/8/2011, che individua una serie di interventi da effettuarsi sul Piano tesi a superare i possibili motivi di contrasto tra gli strumenti della pianificazione territoriale.

Dato atto che conseguentemente il Consiglio comunale:

- con deliberazione n. 42 del 31/7/2012, ha preso atto ed approvato le integrazioni e le modifiche introdotte agli elaborati del Piano strutturale che non necessitano di ripubblicazione, in quanto non alterano i contenuti degli stessi e non incidono su diritti di terzi;
- con deliberazione n. 43 del 1/8/2012, ha proceduto alla ripubblicazione di quelle parti e di quei contenuti del Piano strutturale che necessitano di dovute forme pubblicistiche con conseguente apertura dei termini per la presentazione di eventuali osservazioni.

Dato atto che gli avvisi di presa d'atto e ripubblicazione sono stati pubblicati sul BURT n. 34 del 22.08.2012 e per quanto concerne la deliberazione di C.C. n. 43 del 01.08.2012 nell'avviso si dà atto della decorrenza dei termini di 60 giorni per la presentazione delle osservazioni.

Dato atto che con deliberazione n. 73 del 17.12.2013 il Consiglio Comunale, ha controdedotto alle osservazioni pervenute e che pertanto il Piano Strutturale ha compiutamente espletato il percorso procedurale di adempimento agli esiti valutativi della Conferenza Paritetica.

Premesso che con atto n. 11 del 28.03.2013 il Consiglio Comunale ha deliberato di procedere all'approvazione della variante finalizzata alla riorganizzazione dei codici di attività, attribuendo alla stessa il connotato di interesse generale e diffuso ai sensi dell'art.150 delle misure di salvaguardia del Piano Strutturale che cita testualmente:

“Restano escluse dalla presente normativa di salvaguardia le seguenti varianti (ed i relativi interventi) in quanto da considerarsi anticipatrici del RU:

- *le varianti necessarie per la realizzazione di opere pubbliche o di interventi di utilità generale o di interesse generale e diffuso. Tra queste, anche la variante finalizzata al recupero delle strutture ospedaliere e sanitarie dismesse, che definirà anche le potenziali quantità massime ammissibili per ciascuna funzione, in quanto strutture complesse che svolgono un ruolo strategico nella realtà locale. Il Consiglio comunale, con specifica decisione, valuterà la sussistenza dei presupposti di utilità generale o di interesse generale diffuso;.....”*

Dato atto che la Variante in oggetto si colloca all'interno del percorso di ripianificazione complessiva del territorio che culminerà, a breve, nell'adozione e successiva approvazione del Regolamento Urbanistico comunale di cui pertanto costituirà anticipazione per le parti del territorio della Z.I.A. che va ad interessare e per i disposti normativi che introduce.

Considerato che la Variante ha carattere meramente normativo ed interessa in questa fase le sole zone destinate ad industrie manifatturiere e che, conseguentemente, il Consiglio comunale completerà con il Regolamento Urbanistico il procedimento di ripianificazione della stessa Z.I.A. anche attraverso la radicale semplificazione della zonizzazione produttiva. In questo senso l'elenco delle attività ammesse nel manifatturiero costituirà la traccia portante delle attività che potranno insediarsi nel territorio della Z.I.A.

Premesso che con atto di Giunta Comunale n.247 del 09.09.2013 è stato effettuato l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità al procedimento di VAS.

Premesso che l'atto completo dei relativi allegati è stato trasmesso con nota prot. 44204 del 19.09.2013 a Provincia e Regione e ai soggetti competenti in materia ambientale nonché alla Struttura Organizzativa competente per la VAS.

Premesso a seguito dei contributi pervenuti, con determinazione dirigenziale n. 306 del 28.01.2014 la Struttura competente nel prendere atto del verbale-relazione della Struttura VAS ha dichiarato la variante non assoggettabile alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (allegato 1).

Considerato che contestualmente all'adozione della variante normativa allo strumento generale risulta necessario procedere conseguentemente anche all'aggiornamento delle norme tecniche di attuazione dei principali strumenti urbanistici attuativi con particolare riferimento ai piani di lottizzazione convenzionata delle aree Ex Dalmine ed ex Azoto.

Considerato che attraverso la variante si è anche ravvisata la necessità di uniformare i parametri urbanistici delle norme di attuazione del PRG della ZIA relativamente alla dotazione di parcheggi e di introdurre una norma generale volta alla disciplina delle attività esistenti che, ancorchè legittime, sono incompatibili con la destinazione di zona; tale norma generale testualmente recita:

“Le attività produttive esistenti sul territorio oggetto del presente piano, che siano in contrasto con la destinazione di zona prevista, purchè legittime, possono rimanere in sito nel rispetto delle normative vigenti di carattere ambientale, igienico sanitario e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Dette attività, alle stesse condizioni e nel rispetto dei parametri urbanistici previsti per il lotto interessato, per necessità di lavorazione o di adeguamento delle strutture edilizie, possono essere oggetto di interventi edilizi fino alla categoria della ristrutturazione edilizia, con incrementi una tantum di superficie coperta non superiori al 10% dell'esistente”.

Dato atto che tale ultimo comma ha carattere generale e si applicherà sull'intero territorio della Z.I.A., includendo le parti del territorio non aventi destinazione manifatturiera e quindi non interessate, in questa fase, dalla eliminazione dei codici di attività.

Considerato che la variante normativa, pur non comportando alcuna modifica alla zonizzazione delle aree, comporta invece la sola rettifica alla legenda della tavola del PRG in quanto devono conseguentemente essere eliminati i riferimenti alle attività di gruppo “B” e “C”.

Rilevato che con deliberazione di Giunta Regionale n. 296 del 22.04.2013 è stata approvata la proposta di ripermimetrazione dei Siti di Bonifica di Interesse Nazionale (SIN) di Massa Carrara, Livorno e Piombino ai sensi dell'art.36 bis, comma 3, della L.R. n. 134 del 7 agosto 2012.

Dato atto che con D.G.R.T. n. 1193 del 23.12.2013, sono stati approvati gli indirizzi applicativi dell'art. 13, comma 5, lettera “A” della L.R. 25/98.

Dato atto che l'art. 13, comma 5, lettera a) della L.R. 18.5.1998 n. 25 (Norme per la gestione e la bonifica dei siti inquinati) prevede che l'inserimento di un'area nel piano di gestione dei rifiuti, ai fini della bonifica e messa in sicurezza, determina “un vincolo di utilizzazione dell'area che impedisce ogni destinazione d'uso futura fino all'avvenuta bonifica.

Dato atto comunque che tale vincolo non si traduce in un generalizzato divieto di utilizzazione dell'area, anche in analogia con quanto previsto dal d.lgs 152/2006 in merito alla necessità di contemperare gli interessi e le esigenze della bonifica con la continuazione delle attività produttive e che in tal senso a maggior ragione non vengono posti limiti al potere di pianificazione soprattutto nel caso specifico della variante che è oltretutto di carattere puramente normativo e non prevede ulteriori incrementi di uso del suolo rispetto al vigente PRG..

Dato atto che ai sensi dell'art.62 della L.R. 1/2005 si è proceduto ad effettuare semplice comunicazione agli uffici del Genio Civile in quanto la variante, di carattere puramente normativo, non modifica in alcun modo la destinazione d'uso delle aree e gli indici di edificabilità delle stesse e quindi non prevede nessun incremento del carico urbanistico rispetto alle attuali previsioni, e che lo stesso ha espresso nel merito parere favorevole anche ai sensi dell'art.89 del D.P.R.380/2001.

Dato atto che ai sensi dell'art.19 della L.R. n. 1/05 ed ai sensi del regolamento comunale per la nomina e le funzioni del Garante della Comunicazione, il dirigente di settore con determinazione dirigenziale n. 3367 del 18.09.2013, ha nominato quale Garante della Comunicazione l'ing. Roberto Grieco.

Dato atto che il Garante della Comunicazione ha espletato gli adempimenti di cui all'art. 20 della L.R. 1/2005 provvedendo alla stesura del rapporto sull'attività svolta che costituisce parte integrante del presente atto (allegato 2).

Vista la certificazione prodotta dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.16, comma 1, della L.R. 1/2005 che si allega al presente atto del quale costituisce parte integrante (allegato 3).

Visto il parere espresso dal C.Z.I.A. con nota prot.12308 del 05.03.2014 (allegato 4);

Visto il parere della Commissione Consiliare permanente "Edilizia Privata e Pubblica, Politiche della Casa" nella seduta del _____ come di seguito riportato_____.

Visto il parere espresso dal Dirigente del Settore 4, arch. Venicio Ticciati, ai sensi dell'art.49 del T.U. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, così formulato: "Favorevole".

Dato atto che sulla presente proposta non necessita acquisire il parere di regolarità contabile, non rivestendo la stessa alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari economici e contabili.

DELIBERA

1)-Di adottare la parziale variante normativa al vigente P.R.G. della Zona Industriale Apuana finalizzata al superamento del puntuale riferimento ai codici di attività relativamente alle "Zone per industrie manifatturiere" ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 1/2005;

2)-Di dare atto che la variante normativa si compone dei seguenti elaborati:

- Quadro conoscitivo (allegato "A");
- Relazione generale (allegato "B");
- Stralcio della legenda della tavola del PRG vigente (allegato "C");
- Stralcio della legenda della tavola del PRG modificata (allegato "D");
- Norme tecniche di attuazione vigenti (allegati "E" e "F");
- Stralcio norme tecniche di attuazione variate (allegati "G" e "H");
- Rapporto ambientale e relazione di sintesi (allegato "I");

3)-Di adottare contestualmente la variante normativa ai Piani di lottizzazione convenzionata delle aree ex Dalmine ed ex Azoto ai sensi dell'art.69 della L.R. n. 1/2005;

4)-Di dare atto che la variante normativa ai PLC dell'area ex Dalmine ed ex Azoto si compone dei seguenti elaborati:

-Norme tecniche di attuazione vigenti (allegati "L", "M");

-Stralcio norme tecniche di attuazione variate (allegati "N", "O").

5)-Di dare mandato agli uffici per gli adempimenti relativi alla pubblicazione sul B.U.R.T. e la trasmissione alla Giunta Provinciale e Giunta Regionale e ad aggiornare conseguentemente le legende nella cartografia dei piani di lottizzazione.

Il Presidente invita il Consiglio Comunale a procedere alla votazione.

Posta in votazione la presente deliberazione, con l'assistenza degli scrutatori precedentemente designati, viene così approvata:

-presenti:

-favorevoli:

-contrari:

-astenuti:

Il presidente ne proclama l'esito:

A questo punto il presidente propone al Consiglio di dare al presente atto immediata esecutività ai sensi di legge.

La proposta messa in votazione, con l'assistenza degli stessi scrutatori, viene approvata all'unanimità.

Il Presidente ne proclama l'esito: